Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 303/12
di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO,G. GELARDI,K. GENTILE,F. MANCUSO,G. MATTIANI,P. RASO recante:
"Promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare della birra artigianale e agricola calabrese";

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/7/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/7/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 12/07/2024

Normativa citata

Codice Civile c.c. art. 2135 pag. 3

Imprenditore agricolo

D.M. 4 giugno 2019 pag. 4

Semplificazione dei microbirrifici.

L. 16 agosto 1962, n. 1354 pag. 19

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra

Normativa comparata

Abruzzo L.R. 15 marzo 2021, n. 5 pag. 37

Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale.

Campania L.R. 24 giugno 2020, n. 16 pag. 46

Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale

Friuli - Venezia Giulia L.R. 9 giugno 2017, n. 23 pag. 53

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia.

Lazio L.R. 23 dicembre 2020, n. 20 pag. 58

Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

Marche L.R. 19 febbraio 2020, n. 6 pag. 65

Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella Regione Marche

Puglia L.R. 30 novembre 2021, n. 42 pag. 70

Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese.

Umbria L.R. 4 ottobre 2023, n. 11 pag. 75

Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola.

Veneto L.R. 16 febbraio 2018, n. 7 pag. 82

Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

Codice Civile

c.c. art. 2135. Imprenditore agricolo

Capo II

Dell'impresa agricola

Sezione I

Disposizioni generali

(commento di giurisprudenza)

2135. Imprenditore agricolo [(1)(2)(3)]

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

---

(1) Articolo così sostituito dall'*art. 1*, comma 1, *D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228*.
Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto *D.Lgs. n. 228 del 2001*, era il seguente:
«Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.
Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(2) Il comma 2 dell'*art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228* ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'*art. 1*, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*. In precedenza l'*art. 9*, *D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173*, aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'*art. 2*, *D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558*. Il comma 5 dell'*art. 2*, *D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226*, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

(3) Vedi, gli artt. da 8 a 15, *L. 3 maggio 1982, n. 203*, in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli *articoli 1* e *2*, *D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99* e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli *artt. 2*, *3* e *9*, *L. 24 dicembre 2004, n. 313*.

D.M. 4 giugno 2019 [(1)] [(3)]**.**

Semplificazione dei microbirrifici. [(2)]

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2019, n. 138.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

(3) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'*art. 4 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992*, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche che consente, agli Stati membri di applicare, entro i vincoli stabiliti dal medesimo par. 1, aliquote ridotte di accisa sulla birra realizzata in piccole birrerie indipendenti come definite dal par. 2 del predetto *art. 4*;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504* e successive modificazioni, in seguito TUA, ed in particolare:

l'*art. 28*, che stabilisce che la fabbricazione della birra sia effettuata in regime di deposito fiscale;

l'*art. 35*, comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa sulla birra, stabilisce le modalità di accertamento del prodotto nei depositi fiscali di birra;

l'*art. 35*, comma 3-bis, che, ai fini dell'applicazione dell'accisa, reca disposizioni in materia di accertamento della birra prodotta nei birrifici di cui all'*art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354*, aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri, prevedendo l'applicazione, per la birra realizzata in tali impianti, dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al predetto testo unico ridotta del 40 per cento;

l'*art. 18* che contiene disposizioni relative ai poteri e ai controlli attribuiti ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e agli appartenenti alla Guardia di finanza ai fini della gestione dell'accisa e dell'accertamento delle violazioni alla disciplina della medesima imposta;

Visto l'*art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354*, e successive modificazioni, in cui si precisa che per piccolo birrificio indipendente si intende un birrificio che sia, in particolare, legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri;

Visto il regolamento adottato con *decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153*, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime

delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

Visto l'*art. 35, comma 3-ter, del TUA*, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3-bis del medesimo *art. 35*, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli impianti di cui al medesimo comma 3-bis;

Considerato che la fabbricazione della birra nelle fabbriche aventi produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri avviene in regime di deposito fiscale, autorizzato ai sensi dell'*art. 28, comma 2, lettera g), del TUA* e disciplinato dal *decreto del Ministro delle finanze n. 153 del 2001*;

Ritenuto che l'*art. 35, comma 3-bis, del TUA* ha definito, attraverso il rinvio all'*art. 2, comma 4-bis, della predetta legge n. 1354 del 1962*, una tipologia di fabbrica di birra, che risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, non operando sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e che utilizza impianti fisicamente distinti da altri birrifici ed è contraddistinta da una limitata soglia di produzione;

Considerato che alla birra prodotta negli impianti della predetta tipologia di fabbrica di birra è applicata, in relazione alle descritte peculiarità, un'aliquota di accisa ridotta del 40 per cento e che per la stessa tipologia di fabbrica devono essere introdotte particolari modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta e deve essere stabilito un particolare assetto di deposito fiscale in relazione alle sue limitate esigenze operative;

Sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore della fabbricazione della birra;

Decreta:

Art. 1. *Definizioni e ambito di applicazione* [(5)]

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) TUA: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con *decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni;
b) microbirrificio: una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e che ha le caratteristiche identificative di cui all'*art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354*, e successive modificazioni, in quanto risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio anche con riguardo alla circostanza che la stessa fabbrica abbia come finalità economica la realizzazione della propria birra e al fatto che non riceva, da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dall'accisa. La predetta fabbrica utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio e non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui in modo che la birra prodotta risulti esclusivamente da un processo di lavorazione integrato a partire dalla realizzazione del mosto;

c) aliquota ridotta: l'aliquota applicata sulla birra, di cui all'*Allegato I annesso al TUA*, ridotta del 40 per cento e, per il solo anno 2022, del 50 per cento; (4)

d) *decreto ministeriale n. 153/2001*: il regolamento adottato con *decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153*, recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;

e) piccola birreria nazionale: una fabbrica di birra munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del *decreto ministeriale n. 153/2001*, che beneficia dell'aliquota ridotta in quanto produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e ha tutti gli altri requisiti di cui alla lettera b);

f) piccola birreria unionale: una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, con produzione annua di birra non superiore a 10.000 ettolitri, che abbia caratteristiche analoghe a quelle del microbirrificio, così come definito alla lettera b);

g) Ufficio competente: l'Ufficio dogane e monopoli territorialmente competente in relazione al luogo in cui è ubicato il microbirrificio o la piccola birreria nazionale;

h) PEC: la posta elettronica certificata di cui all'*art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*.

2. La fabbricazione della birra in un microbirrificio avviene in regime di deposito fiscale conformemente alle prescrizioni contenute nel presente decreto che disciplina altresì le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'*art. 35, comma 3-bis, del TUA*, con particolare riguardo all'assetto del deposito fiscale e alle modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta nel medesimo microbirrificio.

3. L'aliquota ridotta è applicata alla birra ottenuta a seguito di un ciclo di produzione, che inizia con la realizzazione del mosto e si conclude con la fase di condizionamento, che sia eseguito interamente in microbirrifici ovvero in piccole birrerie nazionali. I predetti microbirrifici e le predette piccole birrerie nazionali non possono ricevere birra sfusa o condizionata in regime sospensivo; i microbirrifici possono spedire in regime sospensivo la stessa birra, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 5.

---

(4) Lettera così modificata dall' *art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 21 marzo 2022*.

(5) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 2. *Adempimenti preventivi per l'attivazione del microbirrificio e per l'ammissione al beneficio delle piccole birrerie nazionali* (6)

1. Il soggetto che intende attivare un microbirrificio presenta all'Ufficio competente apposita istanza contenente le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'impresa, la sede legale, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale nonché il proprio indirizzo di PEC alla quale si intende ricevere ogni comunicazione da parte dell'Ufficio competente;

b) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'istituendo microbirrificio, nonché i relativi contatti telefonici;

c) la descrizione dei processi di lavorazione, delle apparecchiature produttive installate nel microbirrificio e degli impianti di condizionamento, nonché la potenzialità

produttiva dei singoli impianti e quella complessiva del microbirrificio;

d) la descrizione e le caratteristiche degli impianti per la produzione e l'acquisizione di energia;

e) la capacità dei serbatoi destinati al contenimento del mosto, degli altri semilavorati e della birra non condizionata nonché il quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere, nel magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo;

f) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione del mosto e quelli necessari per la determinazione del grado-Plato;

g) la quantità annua stimata di birra condizionata che intende realizzare nel microbirrificio.

2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati:

a) la planimetria del deposito fiscale dalla quale risulti, in particolare, la delimitazione dei luoghi destinati allo svolgimento dell'attività di produzione e condizionamento della birra evidenziando, all'interno, l'area destinata a magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo dall'accisa, le apparecchiature, gli impianti e i serbatoi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e);

b) le tabelle di taratura dei serbatoi di cui al comma 1, lettera e);

c) la documentazione tecnica inerente agli strumenti di misura di cui al comma 1, lettera f);

d) l'elenco dei tipi di birra che i soggetti intendono produrre, e per ciascun tipo di birra, l'indicazione della relativa ricetta, recante le quantità di materie prime, inclusa l'acqua, necessarie per una cotta, la resa percentuale media di lavorazione come rapporto tra il mosto realizzato e la birra prodotta, nonché il relativo grado-Plato atteso, espresso in frazioni di 5 decimi di grado;

e) una dichiarazione con la quale l'istante attesta che il proprio microbirrificio risulta legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio e che lo stesso utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), è resa ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

4. Il soggetto istante è tenuto a comunicare all'Ufficio competente ogni successiva variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui al comma 1 e nella documentazione ad essa allegata ai sensi del comma 2, entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

5. Il soggetto istante può manifestare, nell'istanza di cui al comma 1, la volontà di non detenere birra condizionata presso il microbirrificio in sospensione di accisa coerentemente con l'assenza, all'interno del deposito fiscale, del magazzino di birra condizionata di cui all'art. 4, comma 1.

6. I soggetti che richiedono l'autorizzazione ai sensi dell'*art. 1 del decreto ministeriale n. 153/2001* e che hanno i requisiti di una piccola birreria nazionale, presentano, al fine di fruire dell'aliquota ridotta, all'Ufficio competente una dichiarazione con la quale indicano la quantità annua stimata di birra condizionata che intendono realizzare nel proprio impianto e la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera e); le medesime dichiarazioni sono presentate dai soggetti autorizzati ai sensi del predetto *decreto ministeriale n. 153/2001*, che intendano fruire dell'aliquota ridotta.

---

(6) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l’ *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24*

febbraio 2023, n. 14.

Art. 3. *Rilascio della licenza fiscale di microbirrificio* (7)

1. L'Ufficio competente effettua la verifica tecnica degli impianti del microbirrificio nell'ambito della quale possono essere eseguiti esperimenti di lavorazione anche per accertare la potenzialità degli impianti stessi e prove di collaudo degli strumenti di misurazione ivi installati. I predetti esperimenti di lavorazione sono eseguiti anche al fine di determinare la quantità di acqua di lavaggio che mediamente deve essere utilizzata per la sanificazione delle caldaie e degli impianti e che, transitando attraverso i misuratori presenti, dovrà essere distinta contabilmente dal mosto.

2. Delle operazioni di verifica di cui al comma 1, l'Ufficio competente redige, in doppio esemplare, un processo verbale, sottoscritto anche dal soggetto di cui all'art. 2, comma 1.

3. Ai fini della determinazione della cauzione prevista dall'*art. 28, comma 5, lettera a), del TUA*, la quantità massima di birra che può essere detenuta nel deposito fiscale è calcolata, dall'Ufficio competente, con riferimento alla capacità dei serbatoi della birra presenti e al quantitativo massimo di birra condizionata che si intende detenere in regime sospensivo nel magazzino di cui all'art. 2, comma 2, lettera a); ai fini della determinazione della media dell'imposta dovuta alle prescritte scadenze, cui fa riferimento l'*art. 5, comma 3, del TUA*, la stessa è riferita all'anno solare ed è determinata in base ai dati risultanti dal registro della birra condizionata di cui all'art. 7, comma 1, lettera c). L'ammontare della cauzione è notificato dall'Ufficio competente al soggetto di cui all'art. 2, comma 1.

4. Effettuata con esito positivo la verifica di cui al comma 1, constatate l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite ai sensi dell'art. 4, comma 3 e l'avvenuta prestazione della cauzione di cui al comma 3, l'Ufficio competente autorizza l'istituzione del deposito fiscale e, dopo aver riscontrato il regolare pagamento del diritto di licenza di cui all'*art. 63, comma 2, lettera a), del TUA*, rilascia la licenza di esercizio di microbirrificio e il relativo codice di accisa.

5. L'esercente il microbirrificio che intende spedire la birra condizionata, realizzata nel proprio impianto, in regime di sospensione dall'accisa verso altri Paesi dell'Unione europea o in esportazione verso Paesi terzi, ne dà preventiva comunicazione, tramite PEC, all'Ufficio competente.

---

(7) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 4. *Assetto del deposito fiscale dei microbirrifici* (8)

1. Il deposito fiscale di cui all'art. 3, comma 4, comprende i magazzini in cui sono detenute le materie prime amidacee, i locali in cui sono situati gli impianti e le apparecchiature per la produzione del mosto, i serbatoi e tutte le attrezzature necessari per la realizzazione della birra nonché i reparti di condizionamento e il magazzino della birra condizionata detenuta in regime sospensivo. Il predetto magazzino è ubicato in

un'area del deposito fiscale appositamente delimitata. La birra condizionata per la quale sia stata assolta la relativa accisa è detenuta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale.

2. Nel deposito fiscale del microbirrificio, è sempre installato, qualunque sia la capacità produttiva, un misuratore del mosto prodotto, collegato alle caldaie attraverso tubazioni rigide e inamovibili e posto a valle di uno scambiatore di calore, appositamente dimensionato per consentire il raffreddamento del mosto dalle condizioni nominali delle caldaie fino alla temperatura nominale di 20°C.

3. Fatta eccezione per i microbirrifici indicati al comma 6, l'Ufficio competente può impartire, anche nell'ambito della verifica tecnica di cui all'art. 3, comma 1, apposite prescrizioni, graduate in ragione della capacità delle apparecchiature produttive presenti nel microbirrificio e del movimento d'imposta, al fine di installare dispositivi di misurazione del prodotto immediatamente prima della fase di condizionamento posti su tratti di tubazioni rigide e inamovibili; l'Ufficio competente può prescrivere altresì l'installazione di un apposito misuratore dell'acqua utilizzata per la produzione del mosto.

4. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3 è consentito, nel microbirrificio, l'utilizzo di tubazioni mobili ai fini del trasferimento delle materie prime, dei semilavorati e del prodotto finito.

5. La birra realizzata nel microbirrificio è considerata prodotto finito al termine delle operazioni di condizionamento, che devono essere eseguite nel medesimo impianto. Il reparto di condizionamento presente nel deposito fiscale è destinato esclusivamente al confezionamento della birra prodotta nel microbirrificio.

6. Nei microbirrifici aventi una produzione annua non superiore a 3'000 ettolitri di birra è installato esclusivamente il misuratore del mosto prodotto di cui al comma 2.

---

(8) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 5. *Adempimenti dell'esercente il microbirrificio* (9)

1. L'esercente il microbirrificio comunica, preventivamente, all'Ufficio competente, esclusivamente tramite PEC, il programma delle lavorazioni che intende effettuare per la produzione della birra. Il programma, che non può prevedere un periodo superiore al mese solare, è presentato almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della prima lavorazione prevista dal programma escludendo dal computo le giornate di sabato e le festività. Nel programma sono indicate la data e l'ora prevista per l'inizio di ciascuna operazione di cottura, d'ora in avanti indicata come cotta, la ricetta della birra che si intende realizzare, la quantità di mosto che si prevede di ottenere per ciascuna cotta e il grado-Plato del prodotto finito. Eventuali variazioni al programma sono comunicate, tramite PEC, almeno ventiquattro ore prima dell'effettuazione delle lavorazioni stesse.

2. L'Ufficio competente ha facoltà di assistere alle operazioni di fabbricazione e di prelevare campioni del mosto e del prodotto finito. Il campione si intende conforme a quanto dichiarato dal depositario autorizzato se il grado-Plato, determinato sul prodotto

finito dall'Ufficio competente, non è superiore di oltre 5 decimi rispetto al valore comunicato ai sensi del comma 1.

3. Dopo l'effettuazione della cotta, qualora il volume di mosto si discosti di oltre il 10 per cento da quello indicato nella comunicazione di cui al comma 1, l'esercente il microbirrificio fornisce immediata comunicazione integrativa, esclusivamente tramite PEC, all'Ufficio competente.

---

(9) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 6. *Accertamento della produzione* (10)

1. Per determinare i quantitativi di birra, ai fini dell'accertamento della produzione del microbirrificio, il depositario autorizzato provvede, al termine della fase del condizionamento, ad annotare nel registro di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), i medesimi quantitativi di birra condizionata con le modalità ivi previste e nel rispetto dei tempi indicati nel comma 2 del medesimo art. 7.

2. L'Ufficio competente verifica la regolare tenuta della contabilità di cui all'art. 7 del microbirrificio e il corretto assolvimento dell'accisa anche attraverso il riscontro tra i quantitativi di birra condizionata riportati nella contabilità stessa e i valori rilevati dal misuratore del mosto di cui all'art. 4, comma 2, o, nel caso siano stati installati a seguito delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 3, anche dagli altri eventuali dispositivi di misurazione.

3. Al fine di verificare il processo di fabbricazione della birra, l'Ufficio competente ha facoltà di riscontrare, in relazione a specifiche ricette, la resa percentuale di lavorazione dichiarata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), attraverso esperimenti di lavorazione; ha facoltà altresì di riscontrare la quantità di acqua di lavaggio necessaria per la sanificazione delle caldaie e degli impianti.

---

(10) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 7. *Tenuta della contabilità dei microbirrifici* (11)

1. Gli esercenti microbirrifici redigono e custodiscono i seguenti registri:

a) un registro di carico e scarico delle materie prime amidacee introdotte nel deposito e successivamente avviate alla produzione della birra;
b) un registro, conforme al modello di cui all'Allegato I al presente decreto, del mosto ottenuto per ciascuna cotta, quale risulta dalle letture del relativo misuratore, con indicazione della relativa ricetta e, separatamente, del quantitativo di acqua impiegata per ogni ciclo di sanificazione della caldaia e degli impianti, effettuato successivamente alla cotta;

c) un registro della birra condizionata, conforme al modello di cui all'Allegato II al presente decreto, che riporti, in relazione al carico, i quantitativi e il tipo di birra condizionata e, in relazione allo scarico, i quantitativi di birra condizionata estratti, dal deposito fiscale, per essere immessi in consumo nel territorio nazionale nonché tutti gli altri dati riportati nel medesimo modello. Il predetto registro riporta altresì le rimanenze contabili giornaliere. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5, nello stesso registro annotano in caso di trasferimento di birra in regime sospensivo verso altri Paesi dell'Unione europea, il codice unico di riferimento amministrativo del documento elettronico di cui al *regolamento (CEE) n. 684/2009, della Commissione del 24 luglio 2009* ovvero, in caso di esportazione, l'indicazione dell'inerente dichiarazione doganale; i medesimi soggetti contabilizzano l'ammontare delle cauzioni relative alle singole spedizioni, tenendo in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate e riportano, a conclusione della circolazione, gli estremi della convalida della nota di ricevimento.

2. Le registrazioni sulle scritture contabili di cui al comma 1 sono effettuate entro il giorno successivo a quello in cui avvengono le relative operazioni.

3. Gli esercenti microbirrifici redigono almeno una volta l'anno:

a) l'inventario fisico delle materie prime, del mosto e della birra, condizionata e non ancora condizionata;
b) il bilancio di materia con l'indicazione delle rese di lavorazione;
c) il bilancio energetico, con l'indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili impiegati.

4. I registri di cui al comma 1, sono numerati progressivamente e, prima del loro uso, sono vidimati dall'Ufficio competente. I registri possono essere predisposti in modelli idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate.

---

(11) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l’ *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 8. *Applicazione dell'aliquota ridotta* (12)

1. Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali, è applicata, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti impianti, l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione dell'impianto non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

2. L'esercente il microbirrificio e l'esercente la piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite PEC, all'Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.

3. Sulla birra realizzata e condizionata in una piccola birreria unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal soggetto obbligato nazionale che ha ricevuto la birra direttamente dalla predetta birreria, è applicata l'aliquota ridotta di accisa qualora, nell'anno solare in corso, la produzione della medesima birreria non risulti superiore a

10.000 ettolitri di birra e ricorrano requisiti analoghi a quelli previsti dal presente decreto per i microbirrifici; ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al presente comma, il medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta, tramite PEC, all'Ufficio delle dogane competente sul proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all'anno precedente e con riferimento a ciascuna piccola birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa nonché i quantitativi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale.

4. Alla dichiarazione di cui al comma 3 sono allegate le certificazioni rilasciate dalle Autorità competenti sulle piccole birrerie unionali attestanti la sussistenza delle condizioni richieste per i microbirrifici nazionali.

5. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dal comma 2 e dal comma 3 risulta che nell'anno solare di riferimento la produzione annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale ovvero della piccola birreria unionale, ha superato i 10.000 ettolitri, l'Ufficio competente notifica, a seconda dei casi, all'esercente il microbirrificio, all'esercente la piccola birreria nazionale ovvero al soggetto obbligato nazionale di cui al comma 3, un avviso di pagamento per il recupero dell'accisa dovuta sui quantitativi di birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta nel medesimo periodo. L'Ufficio competente, previa diffida all'interessato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell'accisa all'esercente o al soggetto obbligato nazionale che non presentino la dichiarazione di cui rispettivamente al comma 2 o al comma 3 nel termine previsto.

---

(12) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l’ *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 9. *Superamento del limite di produzione annua di birra del microbirrificio* (13)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5, se dalla dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2, risulta che l'esercente il microbirrificio ha prodotto un quantitativo di birra superiore a 10.000 ettolitri, l'Ufficio competente impartisce al medesimo esercente le prescrizioni necessarie a consentire di adeguare l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle pertinenti disposizioni contenute nel *decreto ministeriale n. 153/2001*, fissando un tempo congruo per l'adeguamento stesso, non superiore in ogni caso a duecentodieci giorni.

---

(13) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l’ *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 10. *Disposizioni per i microbirrifici che operano senza detenere birra in sospensione di accisa* (14)

1. Fermo restando l'obbligo di adempiere a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettere a) e b) e commi 3 e 4, l'esercente il microbirrificio che ha espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 5, la volontà di non detenere presso il microbirrificio birra

condizionata in sospensione di accisa, redige e custodisce il registro di cui al medesimo art. 7, comma 1, lettera c) conformemente al modello semplificato di cui all'Allegato III, provvedendo a riportare in esso i quantitativi di birra condizionata nonché tutti gli altri dati richiesti dal medesimo modello.

2. Ai fini della liquidazione dell'accisa sulla birra prodotta dai microbirrifici di cui al presente articolo, la medesima è immessa in consumo a conclusione delle operazioni di condizionamento e contabilizzazione; tale contabilizzazione è effettuata con le modalità di cui al comma 1 nella stessa giornata in cui avviene il condizionamento. La medesima birra è detenuta ad imposta assolta al di fuori della delimitazione del deposito fiscale.

---

(14) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 10-bis. *Disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell'anno 2022* (15) (16)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 10 del presente articolo, alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del *decreto ministeriale n. 153/2001*, che ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra e ha tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b), si applica, al momento dell'immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dalla predetta fabbrica, un'aliquota di accisa ridotta ai sensi dell'*art. 35, comma 3-quater, del TUA*.

2. Sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di cui al comma 1 avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'*allegato I annesso al TUA* nella misura ridotta del 30 per cento; sull'intero quantitativo di birra immesso in consumo nell'anno 2022 da una fabbrica di cui al comma 1 avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l'aliquota di accisa prevista dall'*allegato I annesso al TUA* nella misura ridotta del 20 per cento.

3. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1 comunica, mediante PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli estremi della licenza fiscale di cui al comma 1 e il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nel corso dell'anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri. Alla comunicazione è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dalla quale risulta la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l'anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonché la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b); il depositario autorizzato si impegna altresì a comunicare mediante PEC al predetto ufficio delle dogane ogni successiva variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma entro dieci giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.

4. Il depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1, entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite PEC, all'ufficio delle dogane di cui al comma 3, una dichiarazione riepilogativa riportante il volume della birra, realizzata e condizionata nell'anno 2022, complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della birra immesso in consumo nel medesimo anno 2022, con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata.

5. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, a condizione che la medesima fabbrica abbia prodotto, nell'anno 2021, un volume di birra superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri e che la stessa abbia i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b). Il medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio 2023, presenta, tramite PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, con riguardo all'anno 2022 e con riferimento a ciascuna fabbrica di cui al presente comma da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa, i volumi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale per ciascuna di esse con indicazione dell'accisa versata e dell'aliquota applicata. Alla medesima dichiarazione sono allegate le certificazioni previste dal *regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021* dalle quali deve risultare la produzione di birra relativa all'anno 2021 e la produzione di birra relativa all'anno 2022, ognuna delle quali deve essere superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.

6. Nel caso in cui dalle dichiarazioni previste dai commi 4 e 5 risulta che sulla birra immessa in consumo nell'anno 2022 è dovuta un'accisa maggiore di quella versata, l'ufficio competente di cui ai commi 3 e 5 notifica al depositario autorizzato della fabbrica di cui al comma 1 e al soggetto obbligato nazionale un avviso di pagamento per il recupero della maggiore accisa. I predetti uffici, previa diffida all'interessato, provvedono a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell'accisa al depositario autorizzato e al soggetto obbligato nazionale che non presentino, nel termine previsto, le dichiarazioni di cui, rispettivamente, al comma 4 e al comma 5 o le presentino senza i previsti allegati.

7. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 è stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume di birra, superiore a 10.000 ettolitri ed è stata versata, sulla birra immessa in consumo nel medesimo anno, un'accisa maggiore di quella dovuta ai sensi del comma 2, il depositario autorizzato della medesima fabbrica presenta, entro il 28 febbraio 2023, all'ufficio competente, un'istanza di rimborso della maggiore accisa mediante accredito ai sensi dell'*art. 6, comma 4, del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689*, d'ora in avanti indicato come *decreto n. 689/1996*, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza è allegata la dichiarazione prevista dal comma 4 e, ove non già presentata ai sensi del comma 3, una dichiarazione resa ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dalla quale risulta la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b).

8. Nel caso in cui nella fabbrica di birra di cui al comma 1 è stato realizzato e condizionato, nell'anno 2022, un volume di birra non superiore a 10.000 ettolitri ed è stata versata, sulla birra immessa in consumo nel medesimo anno, un'accisa maggiore di quella ridotta di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), il depositario autorizzato della fabbrica di birra di cui al comma 1 presenta, entro il 28 febbraio 2023, all'ufficio competente, un'istanza di rimborso della predetta maggiore accisa mediante accredito ai sensi dell'*art. 6, comma 4, del decreto n. 689/1996*, a scomputo dei successivi

versamenti dell'accisa dovuta. Alla predetta istanza è allegata la dichiarazione prevista dal comma 4.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 trovano applicazione anche per le fabbriche di birra di cui al comma 5 qualora ricorrano le condizioni previste dai medesimi commi; in tali casi l'istanza di rimborso è presentata negli stessi termini indicati dai predetti commi, dal soggetto obbligato nazionale di cui al comma 5.

10. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica, con le modalità di cui al comma 11 anche alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da fabbriche di birra, munite della licenza fiscale rilasciata ai sensi del *decreto ministeriale n. 153/2001*, che iniziano la loro attività nel corso del medesimo anno 2022 e hanno una produzione, relativa allo stesso anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra.

11. I depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10, tenuti alla comunicazione di cui al comma 3, allegano alla medesima una dichiarazione, resa ai sensi dell'*art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dalla quale risulta la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all'art. 1, comma 1, lettera b). I predetti depositari autorizzati, entro il 31 gennaio 2023, presentano, tramite PEC, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito fiscale, la dichiarazione riepilogativa di cui al comma 4 riportante il volume della birra, realizzata e condizionata nell'anno 2022, complessivamente presa in carico nel registro annuale di magazzino e il volume della medesima birra immessa in consumo nello stesso anno 2022 con l'indicazione dell'accisa versata applicando l'aliquota di accisa prevista dall'*allegato I al TUA*. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 presentano, entro il 28 febbraio 2023, al predetto ufficio competente, un'istanza di rimborso della maggiore accisa versata nella misura corrispondente alla differenza tra l'imposta versata e quella calcolata, con l'applicazione dell'aliquota ridotta, sulla base dei dati contenuti nella predetta dichiarazione riepilogativa, mediante accredito ai sensi dell'*art. 6, comma 4, del decreto n. 689/1996*, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

12. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nel territorio dello Stato, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che la riceve direttamente da una fabbrica di birra, avente sede in un altro Paese dell'Unione europea, che inizia la sua attività nel corso dell'anno 2022 e ha una produzione relativa al medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra. In tal caso, il medesimo soggetto obbligato nazionale, tenuto a presentare la dichiarazione riepilogativa di cui al comma 5 nel termine ivi previsto, allega alla medesima la certificazione prevista dal *regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione del 17 dicembre 2021* dalla quale risulta la produzione di birra relativa all'anno 2022. Il predetto soggetto presenta, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2, l'istanza di rimborso di cui al comma 11 entro il medesimo termine e secondo le stesse modalità ivi previsti.

13. Nel caso in cui dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 2, risulta che, nell'anno 2022, la piccola birreria nazionale ha complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino un volume di birra superiore al limite produttivo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera e) e comunque non superiore a 60.000 ettolitri, è applicata, sull'intero volume di birra immesso in consumo nel medesimo anno, l'aliquota di accisa ridotta nella misura prevista dal comma 2. La predetta aliquota si applica altresì alla birra immessa in consumo, nell'anno 2022, dal soggetto obbligato nazionale che l'ha ricevuta dalla piccola birreria unionale la cui produzione, nel medesimo anno 2022, risulta, dalla dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 3, superiore al limite produttivo previsto dall'art. 1, comma 1, lettera f) e comunque non

superiore a 60.000 ettolitri. Ai fini del recupero della maggiore accisa dovuta, l'ufficio competente notifica, un avviso di pagamento all'esercente la predetta piccola birreria nazionale ovvero al suddetto soggetto obbligato nazionale. In tali casi, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 5, primo periodo.

14. L'aliquota ridotta di cui al comma 2 si applica anche alla birra immessa in consumo nell'anno 2022 da microbirrifici che superano il limite di produzione dei 10.000 ettolitri e che nel corso del medesimo anno adeguano l'assetto del deposito fiscale a quello configurato dalle disposizioni contenute nel *decreto ministeriale n. 153/2001*, previa comunicazione effettuata dall'esercente all'ufficio competente ed adempimento delle necessarie prescrizioni impartite a tal fine. In questi casi non trova applicazione quanto previsto dall'art. 8, comma 5, primo periodo. L'ufficio competente provvede a notificare al depositario autorizzato un avviso di pagamento per il recupero della maggiore accisa dovuta sui quantitativi complessivamente immessi in consumo nel 2022, quali risultanti dalla dichiarazione riepilogativa prevista dal comma 4, per un importo pari alla differenza tra l'imposta calcolata ad aliquota ridotta di cui al comma 2 e quella versata ad aliquota ridotta nella misura prevista per il solo anno 2022 dall'art. 1, comma 1, lettera c).

---

(15) Articolo inserito dall' *art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 21 marzo 2022*. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all' *art. 2 del medesimo D.M. 21 marzo 2022*.

(16) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 11. *Disposizioni transitorie* (17)

1. Gli esercenti fabbriche di birra titolari di licenza di esercizio rilasciata ai sensi della *determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 140839/ RU del 4 dicembre 2013*, adottata ai sensi dell'*art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 153/2001*, d'ora in avanti indicata come determinazione del 2013, al fine di adeguarsi alle disposizioni del presente decreto presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, una richiesta di aggiornamento della predetta licenza indicando gli elementi riportati nell'art. 2, comma 1, e il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; nella stessa richiesta, i predetti esercenti manifestano, eventualmente, la volontà di non detenere birra condizionata presso il proprio impianto in sospensione di accisa. Alla stessa richiesta è allegata la documentazione, di cui al presente decreto, integrativa di quella già in possesso dell'Ufficio competente e, in particolare, i documenti previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e d) nonché la dichiarazione prevista dal medesimo art. 2, comma 2, lettera e).

2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti le fabbriche di birra di cui al comma 1, nelle more dell'aggiornamento di cui al medesimo comma 1, continuano l'attività produttiva osservando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e tenendo la contabilità di cui all'art. 7; a tal fine gli Uffici competenti provvedono ad effettuare le operazioni di cui all'art. 7, comma 4, entro quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla quale sono allegati i registri da vidimare.

3. L'Ufficio competente provvede a rideterminare la cauzione secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, notificando al soggetto che presenta l'istanza di cui al comma 1 il relativo ammontare.

4. Gli esercenti le fabbriche di cui al presente articolo si adeguano alle prescrizioni eventualmente impartite dall'Ufficio competente entro novanta giorni dalla relativa notifica.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, esercenti fabbriche di birra aventi una produzione annua non superiore a 500 ettolitri di birra, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino titolari di licenza di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che abbiano installato un misuratore dell'energia elettrica o del prodotto energetico utilizzati nelle operazioni di riscaldamento delle Corte come stabilito dall'art. 3, comma 1, della predetta determinazione, possono continuare ad utilizzarlo fino al 31 dicembre 2020, ai fini della quantificazione del mosto prodotto, in luogo del misuratore previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto.

6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, gli esercenti piccole birrerie nazionali, già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'Ufficio competente di voler fruire del medesimo beneficio fiscale, indicando il quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; alla stessa comunicazione è allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera e).

---

(17) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l’ *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 12. *Disposizioni di attuazione* (18)

1. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite le modalità per la trasmissione telematica dell'istanza di cui all'art. 2, comma 1, dei dati giornalieri della contabilità di cui all'art. 7 e delle dichiarazioni riepilogative di cui all'art. 8, commi 2 e 3.

2. Con determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli sono stabilite le caratteristiche tecniche dei misuratori, impiegati ai fini fiscali, menzionati nel presente decreto.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 sono adottate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

(18) Sull’applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l’ *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Art. 13. *Entrata in vigore* (19)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

(19) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Allegato I
Registro del mosto (20)

Scarica il file

---

(20) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Allegato II
Registro di carico e scarico della birra condizionata (21)

Scarica il file

---

(21) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

Allegato III
Registro della birra condizionata (22)

Scarica il file

---

(22) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente provvedimento vedi l' *art. 15-bis, comma 3, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2023, n. 14*.

L. 16 agosto 1962, n. 1354 [(1)].

Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra [(2)] [(3)].

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 settembre 1962, n. 234.

(2) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, in attuazione della delega contenuta nella *L. 25 giugno 1999, n. 205*. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(3) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO I

Definizione

1. 1. La denominazione «birra» è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.

2. La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica.

3. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto 27 febbraio 1996, n. 209 del Ministro della sanità.

4. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto [(4)] [(5)].

---

(4) Articolo prima sostituito dall'*art. 1, L. 16 luglio 1974, n. 329*, poi modificato dall'*art. 1, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96) ed infine così sostituito dall'*art. 1, D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272*.

(5) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

2. 1. La denominazione «birra analcolica» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%.

2. La denominazione «birra leggera» o «birra light» è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.

3. La denominazione «birra» è riservata al pro

dotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato «birra speciale» se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e «birra doppio malto» se il grado Plato non è inferiore a 14,5.

4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante (6) (7).

4-*bis*. Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi (8).

---

(6) Articolo così sostituito prima dall'*art. 2, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), poi dall'*art. 19, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109* ed infine dall'*art. 2, D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272*.

(7) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154*.

TITOLO II

Requisiti delle materie prime della birra

3. È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra (9).

---

(9) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

4. 1. È vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.

2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue.

3. Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2 [(10)] [(11)] [(12)].

---

(10) Articolo prima modificato dall'*art. 25, L. 19 dicembre 1992, n. 489* e poi così sostituito dall'*art. 3, D.P.R. 30 giugno 1998, n. 272*.

(11) Con *D.M. 23 dicembre 1981* (Gazz. Uff. 11 gennaio 1982, n. 9) è stato consentito l'impiego del biossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, quale coadiuvante di filtrazione e di chiarificazione del mosto di birra e della birra. L'*art. 1, D.M. 1° ottobre 1982* (Gazz. Uff. 23 novembre 1982, n. 322), ha così disposto:

«

Art. 1. È consentito impiegare, quale coadiuvante di filtrazione e di chiarificazione del mosto di birra e della birra il polivinil-polipirrolidone, con le seguenti condizioni e limitazioni di impiego:

1) la dose massima d'impiego deve essere pari a 70 g per ettolitro;

2) il polivinil-polipirrolidone deve corrispondere alle se- guenti caratteristiche:

a) deve essere prodotto per polimerizzazione di vinilpirrolidone senza la presenza di coadiuvanti organici;

b) 1,0 g di polivinil-polipirrolidone, per 15 ore a temperatura ambiente, non deve cedere a 500 ml di una miscela dei seguenti solventi: soluzione acquosa al 3% di acido acetico, etanolo (95:5) più di 15 mg di sostanze solubili, tenuto conto della prova in bianco;

c) la quantità di ceneri non deve superare il 5% della parte solubile».

Per l'impegno di batteri lattici nell'acidificazione del mosto destinato alla produzione della birra, vedi il *D.M. 2 maggio 1996, n. 325*. Per l'impiego di enzimi amilolitici e betaglucanasici nella fabbricazione della birra, vedi il *D.M. 19 novembre 1996, n. 682*.

(12) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

5. I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola «birra» [(13)].

---

(13) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

6. 1. La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive (14) (15).

(14) Così sostituito dall'*art. 3, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96).

(15) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

7. 1. Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 6, saranno stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (16) (17).

(16) Così sostituito dall'*art. 4, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96).

(17) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO III

Produzione e locali

8. L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento (18).

(18) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

9. I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro (19).

(19) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO IV

Apparecchi ed impianti

10. I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco né altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20° (20).

Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente (21).

I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento (22).

I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma (23).

[È vietato l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomme o di altre chiusure similari] (24).

(20) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

(21) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

(22) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore

del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

(23) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

(24) Comma abrogato dall'*art. 5, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96).

---

11. Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal *decreto ministeriale 31 marzo 1965* pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, può consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.

I tubi di raccordo, impiegati nei predetti apparecchi a pressione devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo stretto necessario (25) (26).

---

(25) Così sostituito dall'*art. 2, L. 16 luglio 1974, n. 329*. Peraltro, il terzo comma dell'art. 11 è stato così sostituito dall'*art. 6, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96).

(26) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

(commento di giurisprudenza)

12. Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

[Le bottiglie ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra] (27).

Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, debbono avere i seguenti contenuti:

centilitri 20, centilitri 33, centilitri 50, centilitri 66.

È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la capacità di centilitri 34.

Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione atta ad identificare l'impresa produttrice.

È consentita una tolleranza di:

1 centilitro per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri;

1,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 33 o 34 centilitri;

2 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri;

2,5 centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66 centilitri.

Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 2 non possono essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in presenza del consumatore (28).

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme del presente articolo (29) (30).

---

(27) Comma abrogato dall'*art. 7, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96).

(28) Così sostituito dall'*art. 3, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(29) Comma aggiunto dall'*art. 7, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96).

(30) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

13. Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.

Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della produzione (31) (32).

---

(31) Così sostituito dall'*art. 4, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(32) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

14. Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni e da quelle che verranno fissate dal regolamento (33) (34).

(33) Così sostituito dall'*art. 5, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(34) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO V

Personale

15. Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla vendita della birra si applica quanto previsto dall'*art. 14 della L. 30 aprile 1962, n. 283*, e successive modificazioni, nonché le relative disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della legge stessa (35) (36).

(35) Così sostituito dall'*art. 6, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(36) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO VI

Autorizzazione all'esercizio

16. [Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione del Prefetto presentando la domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento, contenente:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

b) la sede dello stabilimento;

c) la denominazione della birra che si intende produrre o imbottigliare;

d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.

La domanda, inoltre, deve essere corredata:

a) dalla pianta dello stabilimento in scala non inferiore ad 1 : 100;

b) dalla descrizione dei locali e di tutti gli impianti ivi contenuti, specificando le modalità di lavaggio, riempimento e chiusura dei recipienti;

c) dalla documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;

d) dal parere dell'ufficiale sanitario;

e) da un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica o dalle indicazioni delle diciture che valgono ad identificare lo stabilimento di produzione e l'eventuale impresa imbottigliatrice.

Il Sindaco, istruita la domanda, la trasmette con i relativi allegati al Prefetto] [(37)].

---

(37) Abrogato dall'*art. 5, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

17. [L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento è rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del medico provinciale, ed è soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti misure:

1. *Tasse di rilascio*:

a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;

b) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1000 ettolitri all'anno lire 20.000;

c) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 1000, ma non i 5000 ettolitri all'anno lire 40.000;

d) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 5000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000;

e) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000, ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000;

f) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.

2. *Tassa annuale*:

La tassa di cui al n. 1 ridotta alla metà.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce] (38).

---

(38) Abrogato dall'*art. 5, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

---

18. [Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

2) la località in cui ha sede lo stabilimento;

3) la denominazione e il tipo della birra per cui è concessa l'autorizzazione;

4) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estratti del deposito;

5) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.

Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro quindici giorni perché venga modificato l'intestatario dell'autorizzazione, che sarà trasferita al nome del nuovo proprietario.

Le spese per i sopraluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli imbottigliatori.

Sono fatte salve le norme di cui agli *articoli 48 e 68 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303*] (39) (40).

---

(39) Abrogato dall'*art. 5, L. 17 aprile 1989, n. 141* (Gazz. Uff. 26 aprile 1989, n. 96), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(40) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO VII

Importazione ed esportazione

19. La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge (41).

Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri (42).

È fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in importazione a controlli analitici ogni qualvolta questi si rendano necessari (43).

Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla legge e debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12 della stessa legge (44).

La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia deve recare, a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento imbottigliatore con la seguente dizione: «impresa imbottigliatrice...» (45) (46).

---

(41) Comma così sostituito dall'*art. 25, L. 19 dicembre 1992, n. 489*.

(42) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*. Il penultimo comma, inoltre, è stato così sostituito dall'*art. 1, D.L. 3 luglio 1976, n. 454*, che in tal senso ha modificato l'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(43) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*. Il penultimo comma, inoltre, è stato così sostituito dall'*art. 1, D.L. 3 luglio 1976, n. 454*, che in tal senso ha modificato l'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(44) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*. Il penultimo comma, inoltre, è stato così sostituito dall'*art. 1, D.L. 3 luglio 1976, n. 454*, che in tal senso ha modificato l'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(45) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*. Il penultimo comma, inoltre, è stato così sostituito dall'*art. 1, D.L. 3 luglio 1976, n. 454*, che in tal senso ha modificato l'*art. 7, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(46) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

20. [Per la importazione e la vendita di birra estera è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una tassa di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000, da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui all'art. 17, n. 2.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla notifica] (47) (48).

---

(47) Articolo abrogato dall'*art. 2, D.L. 3 luglio 1976, n. 454*.

(48) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore

del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

21. Con la procedura di cui all'art. 7 può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione [(49)].

---

(49) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO VIII

Depositi per il commercio all'ingrosso - Locali di mescita e rivendite

22. Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al Sindaco competente per territorio.

Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'ufficiale sanitario locale [(50)].

---

(50) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

23. In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.

Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto di spillatura in maniera ben visibile al consumatore [(51)] [(52)].

---

(51) Comma aggiunto dall'*art. 8, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(52) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO IX

Vigilanza e sanzioni

24. La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza (53).

A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei componenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento (54).

---

(53) Comma così sostituito dall'*art. 9, L. 16 luglio 1974, n. 329*.

(54) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

25. Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

La revisione dell'analisi è eseguita:

a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per l'importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio [(55)].

---

(55) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

26. Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto alla Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi [(56)].

---

(56) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

27. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti prescritti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 3.000.000 [(57)].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 300.000 a lire 9.000.000 [(58)].

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 3.000.000 [(59)].

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento è punito con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 4.500.000 [(60)].

Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 1.500.000 [(61)], salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli artt. 17 e 20 della presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall'art. 10 del

testo unico, approvato con D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'*art. 4 della L. 10 dicembre 1954, n. 1164* (62) (63).

---

(57) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*, e così elevata dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto, però, di quanto dispone l'*art. 9, terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, dalla depenalizzazione si ritiene restino escluse talune violazioni previste dalla presente legge, assimilabili ad alcune previsioni della *L. 30 aprile 1962, n. 283* con la conseguenza che le stesse sono soggette alle sanzioni penali ivi previste. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, in attuazione della delega contenuta nella *L. 25 giugno 1999, n. 205*. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(58) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*, e così elevata dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto, però, di quanto dispone l'*art. 9, terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, dalla depenalizzazione si ritiene restino escluse talune violazioni previste dalla presente legge, assimilabili ad alcune previsioni della *L. 30 aprile 1962, n. 283* con la conseguenza che le stesse sono soggette alle sanzioni penali ivi previste. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, in attuazione della delega contenuta nella *L. 25 giugno 1999, n. 205*. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(59) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*, e così elevata dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto, però, di quanto dispone l'*art. 9, terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, dalla depenalizzazione si ritiene restino escluse talune violazioni previste dalla presente legge, assimilabili ad alcune previsioni della *L. 30 aprile 1962, n. 283* con la conseguenza che le stesse sono soggette alle sanzioni penali ivi previste. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, in attuazione della delega contenuta nella *L. 25 giugno 1999, n. 205*. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(60) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*, e così elevata dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto, però, di quanto dispone l'*art. 9, terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, dalla depenalizzazione si ritiene restino escluse talune violazioni previste dalla presente legge, assimilabili ad alcune previsioni della *L. 30 aprile 1962, n. 283* con la conseguenza che le stesse sono soggette alle sanzioni penali ivi previste. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, in attuazione della delega contenuta nella *L. 25 giugno 1999, n. 205*. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(61) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*, e così elevata dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. Per effetto, però, di quanto dispone l'*art. 9, terzo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, dalla depenalizzazione si ritiene restino escluse talune violazioni previste dalla presente legge, assimilabili ad alcune previsioni della *L. 30 aprile 1962, n. 283* con la conseguenza che le stesse sono soggette alle sanzioni penali ivi previste. Successivamente tutte le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'*art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*, in attuazione della delega contenuta nella *L. 25 giugno 1999, n. 205*. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(62) Vedi, ora, l'*art. 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641*.

(63) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

28. Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con l'indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni [(64)].

---

(64) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

29. Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione [(65)].

---

(65) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

30. Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma dell'art. 17 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento [(66)].

---

(66) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

TITOLO X

Disposizioni transitorie e finali

31. Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 16 della legge stessa.

I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle norme della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

È concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Sono fatte salve le norme di cui agli *articoli 61 e 62 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303* [(67)] [(68)].

---

(67) Recante norme generali per l'igiene del lavoro.

(68) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

---

32. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge, nonché il secondo comma dell'*art. 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283* .

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [(69)].

---

(69) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore

del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 9, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 11, 12, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 13, 14, 15 e da 18 a 32.

L.R. 15 marzo 2021, n. 5 [(1)].

Norme per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 marzo 2021, n. 53 speciale.

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 5

VISTO l'*art. 121* della Costituzione come modificato dalla *Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1*;

VISTI gli artt. *34* e *44* del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 44/4 del 23 febbraio 2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Oggetto.*

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nel quadro delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e del patrimonio agro-alimentare di qualità:

a) la valorizzazione della produzione birraia artigianale attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione;
b) lo sviluppo della coltivazione e la qualità delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
c) la qualificazione delle competenze degli operatori del settore, anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani.

Art. 2 *Finalità e obiettivi.*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il Registro dei birrifici artigianali;
b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra agricola e artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
d) salvaguarda e sostiene le imprese agricole di settore ubicate in territori montani e nelle aree interne a rischio spopolamento;
e) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e ai lavoratori agricoli;
f) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
g) istituisce apposito marchio per identificare i prodotti e i produttori di birra artigianale abruzzese;
h) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese del comparto;
i) promuove la filiera attraverso la partecipazione agli eventi fieristici del settore nazionali ed internazionali;
j) favorisce la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale telematico regionale dei birrifici agricoli e artigianali;
k) sostiene e incentiva la costruzione dei processi di filiera legati alla produzione di birra agricola e artigianale, con particolare riferimento alla produzione dell'orzo e del luppolo, in grado di legarla in maniera riconoscibile al territorio;
l) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.

Art. 3 *Definizioni.*

1. Ai sensi del comma 4-bis dell'*articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354* (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), come modificato dall'*articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154* (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), si intende per:

a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
b) piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende per:

a) birrificio agricolo: l'impianto facente parte di un'azienda agricola, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, finalizzato alla produzione di birra artigianale da parte dell'imprenditore agricolo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2135 del codice civile;
b) microbirrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca non oltre 5.000 ettolitri/anno di birra artigianale.

Art. 4 *Vendita diretta e consumo sul posto nei birrifici.*

1. I titolari di birrifici artigianali hanno la facoltà di svolgere attività di vendita diretta e consumo sul posto dei propri prodotti, utilizzando locali e arredi dell'azienda, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte delle imprese agricole produttrici di birra artigianale si rinvia a quanto previsto dall'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 *Registro dei birrifici artigianali.*

1. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta del Registro di cui all'articolo 2, lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni:

a) birrifici artigianali;
b) birrifici agricoli;
c) microbirrifici.

Art. 6 *Disciplinare di produzione.*

1. La Giunta regionale, previo parere delle strutture regionali delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, definisce un disciplinare di produzione per la birra agricola e artigianale.

2. L'adesione al disciplinare da parte dei produttori di birra agricola e artigianale costituisce condizione per l'accesso al marchio di cui all'articolo 12 nonché premialità nell'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 10.

Art. 7 *Fiera della birra agricola e artigianale.*

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto birra "agricola" e "artigianale".

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP) di cui alla *legge regionale 29 luglio 2011, n. 23* (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) provvede all'organizzazione, anche in raccordo

con i Dipartimenti competenti in materia di agricoltura e sviluppo economico, a decorrere dall'annualità 2023, di una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi a rotazione nei diversi territori della Regione. (2).

2.1. Ai fini dell'organizzazione della fiera annuale e dello svolgimento delle attività di supporto tecnico di cui gli articoli 11, 12 e 15, la Regione, per tramite del Servizio regionale competente, in qualità di Centro di responsabilità, eroga all'ARAP per gli anni 2023, 2024 e 2025 un contributo annuale di euro 80.000,00, mediante l'utilizzo delle risorse allocate e disponibili nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 102599/1 (Contributi per la promozione e la valorizzazione agricola e artigianale) del Bilancio regionale 2023 - 2025, esercizi 2023, 2024 e 2025. (4).

2-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'annualità 2021 la Giunta regionale utilizza quota parte dello stanziamento di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) per un importo pari ad euro 50.000,00 per sostenere le iniziative di cui all'*articolo 17 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 10* (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni) (3).

---

(2) Comma dapprima modificato dall' *art. 45, comma 1, L.R. 29 novembre 2021, n. 23* e poi così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lettera a), L.R. 17 agosto 2023, n. 39*, a decorrere dal 24 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge).

(3) Comma aggiunto dall' *art. 45, comma 2, L.R. 29 novembre 2021, n. 23*, a decorrere dal 2 dicembre 2021 (ai sensi dell' *art. 60, comma 1*, della medesima legge).

(4) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 22 agosto 2022, n. 24* e poi così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lettera b), L.R. 17 agosto 2023, n. 39*, a decorrere dal 24 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge).

Art. 8 *Iniziative per il consumo responsabile.*

1. La Regione, in collaborazione con le imprese del settore della produzione di birra artigianale e con le aggregazioni dei produttori, assicura un impegno concreto di responsabilità sociale al fine di far crescere la consapevolezza sui rischi e i pericoli dovuti al consumo di alcool: in particolare, attiva un codice di responsabilità che preveda la promozione di progetti volti al consumo responsabile attraverso azioni di informazione dell'opinione pubblica, in modo particolare verso gli adolescenti, le donne in gravidanza e le persone con particolari patologie, sui rischi connessi all'abuso e all'uso scorretto di bevande alcoliche.

2. Nel contesto della fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 7, è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile", organizzato in collaborazione con l'Asl territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

Art. 9 *Qualificazione e formazione professionale degli operatori.*

1. A partire dall'annualità 2021, la Regione promuove la formazione professionale, la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore per imprimere al comparto uno sviluppo equilibrato con il ricorso alle migliori tecniche produttive, gestite da figure con un elevato grado di preparazione tecnica e professionale per la valorizzazione delle peculiarità delle produzioni regionali.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati operanti sul territorio regionale.

3. L'Assessorato regionale competente in materia, sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), le associazioni di categoria e gli operatori del settore, individua le figure professionali verso cui orientare l'attività di formazione.

4. In particolare, la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire:

a) la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali;
b) la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.

Art. 10 *Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra agricola e artigianale.*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'azione sinergica dei Dipartimenti competenti in materia di sviluppo economico e di agricoltura:

a) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto;
b) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.

2. Una quota delle risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono riservate alle imprese del settore:

a) prive di un proprio impianto di produzione di birra artigianale;
b) neocostituite e a conduzione femminile e giovanile.

3. La Giunta regionale definisce, in conformità all'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque

individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina dei criteri di concessione e delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione delle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

4. Ai fini degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono riconosciute forme di priorità alle attività e ai soggetti che:

a) rientrano nei casi individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 3;
b) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari;
c) svolgono l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il processo di maltazione e la selezione dei lieviti, nel territorio della Regione Abruzzo;
d) effettuano la produzione birraia in territori montani e nelle aree interne a rischio spopolamento.

Art. 11 *Portale telematico.*

1. È istituito il portale telematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla pubblicità e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.

2. I dati relativi ai birrifici agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:

a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali di settore;
b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali abruzzesi;
c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti Internet;
d) le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 7;
e) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi;
f) l'entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.

3. Il Dipartimento competente in materia di infrastrutture tecnologiche, con il supporto tecnico dell'ARAP, provvede ad implementare il portale telematico secondo quanto previsto nel presente articolo [(5)].

---

(5) Comma così sostituito dall' *art. 13, comma 1, lettera c), L.R. 17 agosto 2023, n. 39*, a decorrere dal 24 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge).

Art. 12 *Marchio regionale dei prodotti e dei produttori di birra artigianale.*

1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente in materia di sviluppo economico, provvede a registrare il marchio regionale dei prodotti e dei produttori di birra artigianale di cui alla lettera g) dell'articolo 2 mediante deposito, nelle forme previste dal *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*(Codice della proprietà industriale, a norma dell'*articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*).

1-bis. Ai fini dell'elaborazione del simbolo grafico del marchio il Dipartimento di cui al comma 1 si avvale del supporto tecnico dell'ARAP [(6)].

2. L'utilizzo del marchio regionale da parte delle imprese del settore della birra artigianale è subordinato all'adesione al disciplinare di produzione di cui all'articolo 6.

3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua gli organismi accreditati deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alla presente legge da parte di coloro che utilizzano il marchio.

---

(6) Comma aggiunto dall' *art. 13, comma 1, lettera d), L.R. 17 agosto 2023, n. 39*, a decorrere dal 24 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge).

Art. 13 *Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra.*

1. La Giunta regionale promuove, quale strumento di valorizzazione delle produzioni, lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione dei cereali basilari per la produzione della birra artigianale con particolare riferimento alle produzioni regionali, anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 36 della L. 154/2016*, assicurando ai birrifici un'innovativa caratterizzazione della filiera per produzioni fortemente legate al territorio.

Art. 14 *Controlli.*

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare la tutela del prodotto, dei produttori e dei consumatori, definisce le modalità di svolgimento dei controlli necessari a verificare la corrispondenza della birra artigianale ai requisiti e alle prescrizioni previsti dal disciplinare di produzione il cui rispetto è condizione indispensabile per l'accesso al marchio di cui all'articolo 12.

Art. 15 *Direttive di attuazione.*

1. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARAP, le direttive di attuazione relative ai contenuti della presente legge in cui si disciplinano le modalità [(7)]:

a) di istituzione e gestione del registro di cui all'articolo 5;

b) di individuazione dei requisiti produttivi e commerciali della birra agricola e artigianale per il disciplinare di produzione di cui all'articolo 6;

c) di attivazione del codice di responsabilità per la promozione di progetti volti al consumo responsabile di bevande alcoliche di cui all'articolo 8, comma 1;

d) di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alle concessione di provvidenze di cui all'articolo 10;

e) di registrazione del marchio di cui all'articolo 12.

[2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al parere preventivo della Commissione consiliare competente (8).]

---

(7) Alinea così modificato dall' *art. 13, comma 1, lettera e), L.R. 17 agosto 2023, n. 39*, a decorrere dal 24 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge).

(8) Comma abrogato dall' *art. 13, comma 1, lettera f), L.R. 17 agosto 2023, n. 39*, a decorrere dal 24 agosto 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge).

Art. 16 *Rispetto della normativa dell'Unione europea.*

1. Le misure adottate ai sensi della presente legge, qualora configurino aiuti di Stato, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fatta eccezione per le misure emanate in conformità alle disposizioni dei regolamenti comunitari di esenzione o che costituiscono aiuti in regime de minimis.

2. Il progetto di disciplinare di cui all'articolo 6, ove necessario, è sottoposto dalla Giunta regionale alla procedura di informazione ai sensi della *direttiva (UE) 2015/1535* del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.

3. La Giunta regionale, attraverso il Servizio competente, adotta gli atti necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* (Attuazione della *direttiva 2006/123/CE* relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 17 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2021 in euro 80.000,00, si provvede mediante le seguenti variazioni di Bilancio in termini di competenza e di cassa:

a) in aumento parte spesa: nell'ambito della Missione 16, Programma 01, Titolo 2, del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, esercizio 2021, iscrizione dello

stanziamento di euro 75.000,00 su un capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, da denominare "Contributi per la promozione e la valorizzazione della birra agricola e artigianale";

b) in aumento parte spesa: nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 2, del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, esercizio 2021, iscrizione dello stanziamento di euro 5.000,00 su un capitolo di nuova istituzione ed iscrizione, da denominare "Spese per l'istituzione del portale telematico della birra agricola e artigianale";

c) in diminuzione parte spesa: nell'ambito della Missione 01, Programma 08, Titolo 2, capitolo 12103 del Bilancio regionale di previsione 2021/2023, esercizio 2021, riduzione dello stanziamento di euro 80.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le conseguenti variazioni per l'esercizio 2021 al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023, previa specifica richiesta da parte dei Dipartimenti competenti per materia.

3. Per gli esercizi successivi al 2021 gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 18 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 44/4 del 23.2.2021, ha approvato la presente legge.

L.R. 24 giugno 2020, n. 16 [(1)].

Misure a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare nel settore della produzione di birra agricola e artigianale [(2)].

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 25 giugno 2020, n. 133.

(2) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1 *Oggetto e finalità* [(3)].

1. La Regione Campania, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nel quadro delle politiche a sostegno della agricoltura di qualità e del patrimonio agro-alimentare:

a) promuove l'attività di identificazione e di valorizzazione della produzione birraia agricola e artigianale della Campania;
b) promuove la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera con particolare riferimento ai giovani imprenditori e lavoratori agricoli.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra artigianale, valorizzandone gli elementi di tipicità e qualità;
b) incentiva l'implementazione di processi innovativi nelle lavorazioni dei prodotti, favorendo la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione delle materie prime e dei loro derivati;
c) salvaguarda e sostiene le imprese agricole di settore ubicate nei territori montani, insulari e nelle aree interne a rischio spopolamento;
d) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra agricola e artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
e) agevola l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni e delle trasformazioni;

f) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera agricola, con particolare riguardo alla filiera corta;

g) favorisce la corretta informazione al consumatore, anche attraverso l'istituzione del portale regionale dei birrifici agricoli e artigianali.

---

(3) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 2 *Definizioni* [(4)]*.*

1. Ai sensi del comma 4-bis dell'*articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354* (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) si intende per:

a) birra artigianale, la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) birrificio artigianale indipendente, un birrificio che è legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non supera 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge si intende per:

a) birra artigianale della Campania, il prodotto di cui al comma 1, lettera a) il cui ciclo di produzione, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, è svolto interamente all'interno del territorio regionale;

b) birrificio artigianale indipendente della Campania, l'impresa di cui al comma 1, lettera b) che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per il processo di maltazione, nel territorio regionale;

c) piccolo birrificio agricolo, l'impresa di cui al comma 1, lettera b) che produce birra artigianale quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

d) microbirrificio, l'attività che, salve le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b) produce meno di 10.000 ettolitri all'anno;

e) titolari dei birrifici, soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

---

(4) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 3 *Disciplinare di produzione agricola* [(5)]*.*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce uno o più disciplinari di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.

2. L'adesione da parte dei produttori di birra agricola e artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui al comma 1 costituisce condizione di priorità per l'accesso ai contributi e alle agevolazioni di cui alla presente legge.

(5) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 4 *Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime destinate alla produzione della birra* [(6)]*.*

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione agricola e artigianale della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154* (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).

(6) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 5 *Iniziative per la valorizzazione dei birrifici agricoli e artigianali* [(7)]*.*

1. La Regione pone in essere iniziative volte al sostegno delle attività dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e in particolare:

a) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione dei prodotti agricoli, delle materie prime e dei loro derivati;
b) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.

2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze e irrogazione delle sanzioni.

3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, sono riconosciute forme di priorità ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che:

a) realizzano progetti volti a valorizzare la qualità del prodotto agricolo e artigianale a garanzia e tutela del consumatore finale;
b) impiegano personale femminile e giovanile;
c) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra agricola e artigianale anche a soggetti affetti da allergie e intolleranze alimentari.

---

(7) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 6 *Fiera della birra agricola e artigianale della Campania* [(8)]*.*

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra agricola e artigianale della Campania" anche attraverso una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.

2. Nel contesto della fiera annuale della birra agricola e artigianale è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile", organizzato in collaborazione con l'ASL territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

---

(8) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 7 *Qualificazione e formazione professionale degli operatori* [(9)].

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore agricolo e artigianale anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.

---

(9) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 8 *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato* [(10)].

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

(10) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 9 *Portale tematico* [(11)].

1. È istituito il portale tematico regionale sulla birra agricola e artigianale, luogo deputato alla pubblicità e alla promozione delle attività, allo scambio di informazioni e alla conoscibilità dei birrifici agricoli e artigianali regionali.

2. I dati relativi ai birrifici agricoli e artigianali che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:

a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali di settore;
b) una mappa interattiva dei birrifici agricoli e artigianali campani;
c) le informazioni principali sui birrifici aderenti e i collegamenti ai loro siti internet;
d) le informazioni sulla fiera della birra agricola e artigianale di cui all'articolo 6;
e) le comunicazioni sulle iniziative di promozione e sugli eventi;
f) l'entità e la destinazione delle agevolazioni e dei contributi concessi dalla Regione.

---

(11) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 10 *Disposizioni finanziarie* [(12)]*.*

1. Le finalità previste all'articolo 7 sono realizzate con le risorse a valere sulla Missione 15, Programma 02, Titolo 1, nei limiti delle risorse disponibili, quantificate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, si fa fronte mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 14, Programma 01, Titolo 2 e contestuale riduzione della medesima somma a valere sulla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e mediante incremento di euro 125.000,00 della Missione 16, Programma 01, Titolo 2 e contestuale riduzione della medesima somma della Missione 20, Programma 01, Titolo 1.

---

(12) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

Art. 11 *Durata della legge* [(14)]*.*

[1. La presente legge è abrogata il 31 dicembre 2023 [(13)].

2. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Commissione consiliare competente in materia elabora una missione valutativa ai sensi dell'articolo 90 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale ai fini della verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione delle politiche promosse.

3. Nei sei mesi antecedenti il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove e svolge insieme al Consiglio regionale percorsi partecipativi per valutare:

a) l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi promossi ai sensi della presente legge;
b) l'opportunità di proroga del termine di cui al comma 1 o di modifica della presente legge.
]

---

(13) Comma così modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*, a decorrere dal 1 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 39, comma 1*, della medesima legge).

(14) Articolo abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge).

Art. 12 *Entrata in vigore* [(15)]*.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

---

(15) Per l'abrogazione del presente provvedimento, a decorrere dal 31 dicembre 2023, vedi quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della medesima legge, come modificato dall' *art. 33, comma 8, L.R. 28 dicembre 2021, n. 31*. Successivamente, il suddetto art. 11 è stato, a sua volta, abrogato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 5 luglio 2023, n. 11*, a decorrere dal 6 luglio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 18, comma 1*, della medesima legge)

L.R. 9 giugno 2017, n. 23 [(1)].

Norme in materia di Birra Artigianale del Friuli-Venezia Giulia.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 2017, n. 24, S.O. n. 21.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Oggetto.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale del Friuli-Venezia Giulia attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori.

Art. 2 *Finalità e obiettivi.*

1. La Regione promuove e tutela la produzione di birra artigianale caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie prime impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) promuove le produzioni di qualità;
b) qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;
d) salvaguarda e valorizza le imprese di settore ubicate nei territori montani di cui all'*articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33* (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia);
e) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;

f) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;
g) favorisce la corretta informazione al consumatore;
h) istituisce il Registro dei birrifici artigianali del Friuli-Venezia Giulia;
i) attua i necessari controlli per garantire l'applicazione e il rispetto della presente legge al fine di tutelare il prodotto, i produttori e i consumatori.

3. Le finalità previste dal comma 2, lettera e), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'*articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2* (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).

4. Le finalità previste dal comma 2, lettera f), sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'*articolo 2, comma 85, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11* (Assestamento del bilancio 2011), e dall'*articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5* (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

Art. 3 *Definizioni.*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:

a) per "birra artigianale del Friuli-Venezia Giulia", secondo la definizione di "birra artigianale" cui all'*articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354* (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), e successive modifiche e integrazioni: un prodotto il cui ciclo produttivo, fatta eccezione per il processo di maltazione e la produzione del luppolo, viene svolto interamente all'interno della Regione del Friuli-Venezia Giulia;
b) per "birrificio artigianale indipendente del Friuli-Venezia Giulia", secondo la definizione di "birrificio artigianale indipendente" di cui all'*articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354/1962* e successive modifiche e integrazioni: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, fatta eccezione per la maltazione, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;
c) per "controllo": attività svolta a verificare la corrispondenza della birra artigianale del Friuli-Venezia Giulia alle modalità di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite dall'etichettatura, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre il controllo verrà effettuato sulla birra artigianale nei birrifici artigianali del Friuli-Venezia Giulia anche in relazione all'utilizzo del marchio di cui all'articolo 8;
d) per "origine": la possibilità di determinare la provenienza di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte della birra artigianale del Friuli-Venezia Giulia verificando tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione;
e) per "filiera": l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto, dalla produzione, alla trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione.

Art. 4 *Metodi e tecnologie.*

1. La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative.

2. Le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), e dal comma 1 sono attuate senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni previste dall'*articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11* (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

Art. 5 *Formazione professionale.*

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore [(2)].

2. Le finalità indicate all'articolo 2, comma 2, lettera c), e al comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni dalla *legge regionale 21 luglio 2017, n. 27* (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) [(3)].

---

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 28*, a decorrere dal 4 gennaio 2019 e con effetto dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13*, comma 1, della stessa legge).

(3) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 12, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 28*, a decorrere dal 4 gennaio 2019 e con effetto dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13*, comma 1, della stessa legge).

Art. 6 *Regolamento [(4)].*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di agricoltura, adotta un regolamento attuativo della presente legge che, in particolare, individua:

a) i criteri e le modalità per l'iscrizione dei birrifici artigianali del Friuli-Venezia Giulia al Registro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), e le modalità di tenuta del Registro medesimo;
b) i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai birrifici artigianali per progetti finalizzati alla qualità del prodotto e all'innovazione del processo produttivo.

---

(4) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 13, L.R. 28 dicembre 2018, n. 28*, a decorrere dal 4 gennaio 2019 e con effetto dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13*, comma 1, della stessa legge).

Art. 7 *Progetti di qualità e progetti per interventi per le patologie alimentari* [(5)].

[1. Fatti comunque salvi i regimi di aiuto disposti dalle singole norme di settore, con il regolamento di cui all'articolo 6, sono stabiliti inoltre i termini e le modalità per la concessione di incentivi, i criteri di premialità, anche legati al territorio montano nonché all'iscrizione dell'impresa al Registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), per la realizzazione di progetti presentati per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore finale e di progetti delle imprese del settore che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzino ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie.]

---

(5) Articolo abrogato dall' *art. 1, comma 14, L.R. 28 dicembre 2018, n. 28*, a decorrere dal 4 gennaio 2019 e con effetto dal 1° gennaio 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 13*, comma 1, della stessa legge).

Art. 8 *Certificazione di qualità per la birra artigianale.*

1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA può concedere l'uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA), di seguito marchio AQUA, istituito dalla *legge regionale 13 agosto 2002, n. 21* (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.

2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d'uso del marchio collettivo previsto dagli *articoli 11* e *157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30* (Codice della proprietà industriale), e dall'*articolo 67 del regolamento (CE) n. 207/2009* del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione è adottato in conformità al regolamento d'uso del marchio collettivo.

3. Le finalità previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell'ambito delle funzioni attribuite all'ERSA dall'*articolo 2 della legge regionale n. 21/2002*.

Art. 9 *Promozione.*

1. La Regione attraverso l'ERSA, e coinvolgendo i soggetti che si avvalgono del marchio di cui all'articolo 8, promuove la diffusione e la valorizzazione della cultura brassicola friulana con adeguate forme di divulgazione, anche attuando iniziative di partecipazione alle fiere.

Art. 10 *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 11 *Norme finanziarie.*

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e d), e dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro, come di seguito indicato:

a) relativamente agli interventi di parte corrente 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019;
b) relativamente agli interventi di parte capitale 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo complessivo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

L.R. 23 dicembre 2020, n. 20 [(1)].

Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 29 dicembre 2020, n. 155.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità e oggetto.*

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni ed in conformità alle attuali strategie dell'Unione europea per un sistema alimentare equo, salutare ed ecologico nonché per la tutela della qualità del patrimonio alimentare locale:

a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione con particolare riferimento alla produzione di birra ottenuta dalle attività esercitate nelle diverse forme di diversificazione delle attività agricole previste dalla *legge regionale 2 novembre 2006, n. 14* (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche;

b) valorizza la produzione birraia agricola ai sensi del *D.M. 5 agosto 2010* del Ministro dell'economia e delle finanze (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'*articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi*);

c) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo e alla qualità dell'acqua, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo di contratti di filiera regionale allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;

d) favorisce la biodiversità di interesse agricolo e alimentare collocando la produzione di birra artigianale tra le attività multifunzionali ai sensi dell'*articolo 2-bis, comma 1-ter, della L.R. 14/2006* e successive modifiche;

e) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori della filiera produttiva.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei produttori di birra artigianale;

b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;

c) incentiva la creazione di nuove imprese e il consolidamento di quelle esistenti nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile;

d) promuove e sostiene la formazione professionale degli operatori del settore;

e) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni per aumentare la qualità delle produzioni e la sostenibilità ambientale della filiera brassicola del Lazio;

f) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;

g) promuove lo sviluppo della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana e agricola;

h) promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

i) favorisce la corretta informazione al consumatore;

l) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto, del lievito e dei loro derivati;

m) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) *birra artigianale*, la birra che, ai sensi dell'*articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354* (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) e successive modifiche, viene prodotta da piccoli birrifici indipendenti o agricoli e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) *piccolo birrificio indipendente*, il birrificio che, ai sensi dell'*articolo 2, comma 4-bis, della L. 1354/1962*, sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendovi la quantità di birra prodotta per conto terzi anche nell'ambito delle attività multimprenditoriali di cui all'*articolo 3 della L.R. 14/2006* e successive modifiche;

c) *piccolo birrificio agricolo*, l'impresa agricola che produce birra artigianale nell'ambito di attività connesse con le attività agricole tradizionali multifunzionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, lettera c), della *L.R. 14/2006* e successive modifiche, nel rispetto delle modalità di attuazione delle attività multifunzionali di cui all'*articolo 2-bis della L.R. 14/2006* e la cui percentuale di materia prima prodotta in proprio comunque non sia inferiore al 51 per cento ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *D.M. 5 agosto 2010*;

d) *micro birrificio*, il piccolo birrificio indipendente o agricolo che produce meno di 10.000 ettolitri l'anno;

e) *titolari dei birrifici*, i produttori di birra artigianale che hanno la facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3 *Campagne di informazione. Fiera annuale della birra artigianale.*

1. La Giunta regionale, al fine di ampliare la conoscenza del prodotto e valorizzare la birra artigianale, promuove campagne di informazione sia mediante incontri e convegni sia attraverso una apposita fiera annuale da svolgersi, a rotazione, nell'ambito del territorio regionale.

2. Nel corso delle iniziative di cui al comma 1 e nel contesto della fiera annuale della birra artigianale è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile" nel quale, operatori adeguatamente formati e nutrizionisti illustrano l'importanza delle birre artigianali nell'ambito dello stile di vita mediterraneo e i possibili abbinamenti tra le diverse tipologie dei prodotti brassicoli e le ricette tipiche dei territori regionali.

3. La fiera annuale di cui al comma 1 si svolge nel rispetto dei principi di cui alla *direttiva 2019/904/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa alla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

Art. 4 *Formazione, aggiornamento professionale e qualificazione degli operatori.*

1. La Regione, anche con l'utilizzo di fondi europei, compatibilmente con la relativa programmazione, promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori della filiera produttiva della birra, mediante:

a) corsi specifici aventi ad oggetto le metodologie di produzione della birra artigianale nonché le tipologie di finanziamento dell'Unione europea e le modalità di accesso ai fondi;
b) attività di informazione, *workshop*, seminari, *stage* all'estero.

Art. 5 *Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale.*

1. La Regione, anche in attuazione di quanto previso dall'*articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154* (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), promuove, sostiene ed incentiva:

a) lo sviluppo della coltivazione delle materie prime impiegate per la produzione della birra artigianale nonché l'implementazione di processi innovativi nelle relative lavorazioni, favorendo la ricerca e la qualificazione delle competenze e la formazione professionale degli operatori del settore dell'intera filiera, con particolare riferimento ai giovani imprenditori e ai lavoratori agricoli;
b) la costruzione dei processi di filiera e aggregazione legati alla produzione di birra artigianale anche mediante la valorizzazione della mescita diretta in locali aziendali o loro pertinenze, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie.

2. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, coerentemente con la programmazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese, agricoltura e sviluppo rurale.

Art. 6 *Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale.*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 5, la Giunta regionale:

a) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e l'integrazione con gli elenchi di cui all'*articolo 2-quater della L.R. 14/2006* e all'*articolo 57-bis, comma 8, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38* (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni:
   1) piccoli birrifici indipendenti;
   2) piccoli birrifici agricoli;
   3) microbirrifici;

b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto volti alla sostenibilità ambientale;

c) programma interventi sostenuti dalla politica di coesione destinati all'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione che abbiano sistemi di produzione e utilizzino procedimenti volti alla sostenibilità ambientale, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità;

d) promuove e favorisce rapporti e contratti di filiera tra i produttori agricoli e i produttori di birra artigianale;

e) sostiene, attraverso specifici interventi finanziari, progetti di ricerca nei settori dell'orzo, del luppolo, del malto, del lievito e dei loro derivati;

f) sostiene la partecipazione degli operatori della filiera produttiva alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La concessione dei contributi finalizzati alla promozione della birra artigianale è disciplinata anche dal *Reg. reg. 17 luglio 2018, n. 19* (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale) e successive modifiche.

3. Ai fini degli interventi di sostegno di cui al presente articolo è riconosciuta priorità:

a) alle attività ed ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d);

b) alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari;

c) alle attività e ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi, processi produttivi e prodotti finali che riducano l'impatto sull'ambiente e/o siano finalizzati alla promozione dell'economia circolare.

Art. 7 *Marchio regionale.*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale con particolare riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, la Giunta regionale promuove un percorso per il riconoscimento del marchio regionale collettivo ai sensi del *decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30* (Codice della proprietà industriale, a norma dell'*articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*) e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 8 *Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1 esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del *regolamento (UE) n. 2015/1588* del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 e successive modifiche.

3. I contributi di cui al comma 1 soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del TFUE* sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del *regolamento (UE) n. 2015/1589* del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 9 *Clausola di valutazione degli effetti finanziari.*

1. Ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11* (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) le variabili socio-economiche di riferimento;
b) gli obiettivi di promozione e valorizzazione della birra artigianale e delle sue tradizionali metodologie di lavorazione;

c) le risorse utilizzate e le eventuali risorse disponibili;

d) gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari;

e) le eventuali difficoltà incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

Art. 10 *Disposizioni finanziarie.*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per la valorizzazione della birra artigianale - parte corrente" e del "Fondo per la valorizzazione della birra artigianale - parte in conto capitale", le cui autorizzazioni di spesa, rispettivamente, pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente e a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nei fondi speciali di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titoli 1 e 2.

2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti gli interventi di parte corrente relativi alle attività informative e promozionali anche a carattere turistico e culturale, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022;

b) in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti gli interventi di parte corrente relativi alla formazione, all'aggiornamento professionale ed alla qualificazione degli operatori del settore, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022. Per la realizzazione delle attività di formazione, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con soggetti istituzionali regionali, nonché con altri soggetti o enti pubblici o privati accreditati;

c) in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, concernenti i progetti di ricerca e gli interventi per la promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra artigianale, ivi compresi quelli relativi ai processi di filiera e di aggregazione legati alla produzione, nonché gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e la conservazione del prodotto volti alla sostenibilità ambientale, sono disposte, rispettivamente, un'autorizzazione di spesa pari a euro 80.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte corrente ed un'autorizzazione di spesa pari a euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022, per la parte in conto capitale.

3. Alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 4 ed all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP 1 - Un'Europa più intelligente, OP 2 - Un'Europa più verde ed il Programma operativo FSE, OP 4 - Un'Europa più sociale.

Art. 11 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

L.R. 19 febbraio 2020, n. 6 [(1)].

Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella Regione Marche [(2)].

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 27 febbraio 2020, n. 18.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 2 agosto 2021, n. 973*, la *Delib.G.R. 28 novembre 2022, n. 1599* e la *Delib.G.R. 28 aprile 2023, n. 567*.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dalla *legge 28 luglio 2016, n. 154* (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), in armonia con la normativa europea e statale promuove la produzione di birra artigianale ed agricola, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali ed agricoli;
b) valorizza le imprese del settore;
c) promuove la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale ed agricola;
d) promuove l'introduzione di processi innovativi nella produzione della birra artigianale ed agricola;
e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;
f) favorisce la corretta informazione al consumatore;
g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale ed agricola e di percorsi alogastronomici dedicati;
h) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini di questa legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:

a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per birra agricola: la birra prodotta da una azienda agricola che utilizza nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del *decreto ministeriale 5 agosto 2010* (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'*articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi*); qualora la birra agricola intenda accedere al riconoscimento del marchio regionale "Qualità garantita dalle Marche", previsto all'articolo 6, la percentuale di materia prima proveniente dalla coltivazione del fondo è di almeno il 60 per cento. Tale percentuale si considera rispettata anche nel caso di aziende associate o aderenti ad un contratto di filiera;

c) per birrificio artigianale indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui;

d) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

e) per micro-birrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 1, abbia una produzione annua non superiore ai 200.000 ettolitri includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

Art. 3 *Vendita diretta.*

1. I titolari dei birrifici previsti da questa legge possono svolgere attività di vendita diretta e di somministrazione per il consumo sul posto, utilizzando locali ed arredi dell'azienda e con l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli si osserva quanto previsto all'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

Art. 4 *Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.*

1. La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dell'orzo e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate, anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 36 della legge 154/2016*.

Art. 5 *Valorizzazione della birra artigianale ed agricola.*

1. La Regione promuove attività e iniziative d'informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale e di quella agricola.

2. Nel contesto delle iniziative previste al comma possono essere inserite azioni sul "Bere responsabile" per fornire informazioni relative ai rischi sulla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida.

Art. 6 *Marchio QM.*

1. Al fine di valorizzare la produzione di birra artigianale e di quella agricola, la Regione può concedere l'uso del marchio regionale Qualità garantita dalle Marche (QM), istituito dalla *legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23* (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari), e registrato in conformità alla disciplina statale e dell'Unione europea sui marchi collettivi di qualità.

2. Le modalità di gestione e di concessione dell'utilizzo del marchio QM sono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 7 *Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale e della birra agricola.*

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare:

a) definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1;

[b) entro il 30 marzo di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento. Nel programma annuale sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5. (3)]

2. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

(3) Lettera abrogata dall' *art. 8, comma 1, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24*.

Art. 8 *Formazione professionale.*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione può favorire la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea.

Art. 9 *Strumenti di programmazione degli interventi.*

1. La Regione persegue le finalità di questa legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.

2. I programmi regionali inerenti i Fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti da questa legge compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 9-bis *Programma triennale* [(4)]*.*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma triennale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento e le risorse disponibili, con l'indicazione della relativa annualità di finanziamento. Nel programma sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati nell'anno precedente a quello di riferimento, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.

---

(4) Articolo aggiunto dall' *art. 8, comma 2, L.R. 13 dicembre 2023, n. 24*.

Art. 10 *Disposizioni finanziarie.*

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di questa legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali.

2. Limitatamente alle risorse regionali, per l'anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per gli interventi previsti da questa legge.

3. Alla copertura si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 16, Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione indicata all'articolo 11.

4. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 11 *Abrogazione.*

1. Nella tabella C allegata alla *legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41* (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), alla Missione 16, Programma 1, la voce: "Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera della birra artigianale ed agricola nella regione Marche (CNI/19) - 30.000,00", relativamente all'anno 2020, è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

L.R. 30 novembre 2021, n. 42 [(1)].

Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 dicembre 2021, n. 150.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità e obiettivi.*

1. La Regione Puglia, anche in attuazione di quanto previsto dalla *legge 28 luglio 2016, n. 154* (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), in armonia con la normativa europea e statale promuove la produzione locale di birra artigianale e agricola, sostenendone i processi di lavorazione e valorizzando lo sviluppo delle materie prime utilizzate nella produzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché quelle più rappresentative dei birrifici aventi sede nella regione:

a) istituisce, anche a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali e agricoli che abbiano stabilimento di produzione in Puglia;
b) valorizza le imprese del settore che producono birra artigianale, anche attraverso la creazione di contrassegni o marchi dedicati;
c) promuove e sostiene la creazione di nuove e qualificate imprese nel settore della produzione di birra artigianale e agricola;
d) promuove e sostiene l'introduzione di processi innovativi ed ecosostenibili nella produzione della birra artigianale e agricola, anche attraverso il supporto a interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di produzione e conservazione;
e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;
f) favorisce la corretta informazione al consumatore con particolare riguardo alla qualità del prodotto, alle caratteristiche organolettiche e alle materie prime utilizzate;
g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici esperienziali legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e agricola e di percorsi gastronomici dedicati anche supportando la formazione di operatori specializzati e le iniziative di promozione correlate al comparto brassicolo;

h) promuove e sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;

i) sostiene la partecipazione dei microbirrifici pugliesi alle iniziative fieristiche nonché agli eventi e alle competizioni nazionali e internazionali dedicate al comparto, promuovendo e sostenendo altresì iniziative ed eventi dedicati sul territorio pugliese;

j) promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei microbirrifici pugliesi anche tramite i canali e-commerce o tramite la creazione di un portale web dedicato;

k) promuove la creazione di una filiera pugliese della birra artigianale incentivando i produttori che utilizzano materie prime locali;

l) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione di qualità.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini delle presenti disposizioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:

a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per birra agricola: la birra prodotta da un'azienda agricola che utilizza nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del *decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010* (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'*articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi*), se prodotta in presenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b), la birra agricola costituisce una particolare tipologia di birra artigianale;

c) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200 mila ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

d) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra quando l'attività rientra in quelle previste dal terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile;

e) per micro-birrificio: l'attività che, salve le altre caratteristiche di cui al comma 1, lettera c), abbia una produzione annua non superiore ai 10 mila ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. L'utilizzo del termine "artigianale", in riferimento a qualsivoglia tipologia di birrificio, avviene in conformità alla *legge 8 agosto 1985, n. 443* (Legge-quadro per l'artigianato) e alla *legge regionale 5 agosto 2013, n. 24* (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese).

Art. 3 *Vendita diretta.*

1. I birrifici regolati dalle presenti disposizioni hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, anche in deroga alla pianificazione locale, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita da parte di imprenditori agricoli si osserva quanto previsto all'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

Art. 4 *Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.*

1. La Regione sostiene lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione in Puglia delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento in particolare alla filiera dei cereali da birra e del luppolo e alla qualità delle acque utilizzate, anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 36 della l. 154/2016*.

Art. 5 *Valorizzazione della birra artigianale e agricola.*

1. La Regione promuove e sostiene attività e iniziative d'informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale prodotta dai birrifici pugliesi.

2. Nel contesto delle iniziative previste al comma 1 possono essere inserite azioni sul Bere responsabile per fornire informazioni relative ai rischi sulla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida. A tal fine, la Giunta regionale, in collaborazione con il Dipartimento Salute, l'Ufficio Scolastico regionale, le Università e altri enti competenti, promuove l'organizzazione di percorsi di formazione ed educazione sulle adeguate proprietà nutrizionali e sul consumo consapevole della birra artigianale nell'ambito della cosiddetta dieta mediterranea e i possibili abbinamenti tra le diverse tipologie di prodotti brassicoli e le ricette tipiche del territorio regionale.

Art. 6 *Interventi per la valorizzazione e la promozione della birra artigianale pugliese.*

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelle più rappresentative dei birrifici aventi sede nella regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, adotta il regolamento attuativo attraverso il quale:

a) definisce le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), affidandone la gestione al Servizio Attività economiche della

Regione Puglia;

b) entro il 30 marzo di ogni anno, adotta il programma annuale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari e gli interventi ammessi a finanziamento. Nel programma annuale sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5;

c) istituisce il marchio regionale Birra artigianale di Puglia utilizzabile dalle imprese che vantino l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della propria attività unitamente a quella del proprio Mastro Birraio o Mastra Birraia. La Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei birrifici, aventi sede nella regione, definisce gli eventuali ulteriori requisiti di accesso, le modalità, le forme, e i limiti di utilizzo da parte delle imprese abilitate a esporli e apporli.

Art. 7 *Formazione professionale - Mastri Birrai e Mastre Birraie di Puglia.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione favorisce la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea, sostenendo la formazione e l'aggiornamento dei Mastri Birrai e Mastre Birraie come riconosciuti e annotati nel registro regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

2. Il Mastro Birraio o Mastra Birraia è la figura tecnica che, all'interno dei microbirrifici pugliesi che producono birra artigianale, svolge il ruolo di responsabile del processo produttivo, gestendo le principali fasi di produzione.

3. Ai fini del riconoscimento e della conseguente iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il Mastro Birraio o Mastra Birraia deve attestare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di qualificazione coerente con la corrispondente figura del repertorio regionale delle professioni unitamente ad almeno un anno di esercizio dell'attività di birraio come titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o come dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra;

b) aver esercitato per almeno due anni l'attività di birraio in qualità di titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o come dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra;

c) aver conseguito, in materia tecnica attinente all'attività di produzione della birra, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

4. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del sistema della formazione professionale e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle Università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati.

Art. 8 *Formazione professionale.*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, la Regione favorisce la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea.

Art. 9 *Strumenti di programmazione degli interventi.*

1. La Regione persegue le finalità delle presenti disposizioni anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.

2. I programmi regionali inerenti ai fondi strutturali e di investimento europei attuano, inoltre, gli interventi previsti dalle presenti disposizioni compatibilmente con le finalità proprie della pertinente programmazione europea.

3. I contributi sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 10 *Disposizioni finanziarie.*

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi previsti dalle presenti norme possono concorrere risorse europee, statali e regionali**.**

2. Limitatamente alle risorse regionali, per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 100 mila per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. Alla copertura finanziaria si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nella missione 16, programma 1, titolo 1, per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 mediante prelevamento dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di approvazione".

3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 4 ottobre 2023, n. 11 [(1)].

Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola.

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 11 ottobre 2023, n. 49.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Umbria, nel rispetto della normativa europea e statale, in attuazione dei principi contenuti nello Statuto regionale e nel quadro delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e del patrimonio agro-alimentare di qualità, promuove la produzione di birra artigianale e agricola:

a) sostenendone i processi di lavorazione;
b) valorizzando lo sviluppo della coltivazione e la filiera regionale delle materie prime utilizzate nella produzione;
c) valorizzando la professionalità degli operatori;
d) supportandone lo sviluppo e la conoscibilità sul mercato nazionale e internazionale;
e) favorendo la produzione di birra artigianale e agricola caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale e agricola, in particolare di imprese a conduzione giovanile e di imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;
b) valorizza le imprese del settore, sostiene le imprese agricole produttrici di materie prime e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito, e, in particolare, sostiene le imprese agricole di settore ubicate in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;
c) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;

e) istituisce, ai fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali e agricoli umbri e dei relativi Mastri Birrai;

f) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione delle materie prime e dei loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito;

g) promuove l'immagine dei prodotti locali della filiera della birra artigianale e agricola, dalle materie prime e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito, al prodotto finito;

h) promuove la creazione di forme di raccordo e di rete tra i soggetti che operano nella filiera della birra artigianale e agricola, dalla fase di produzione delle materie prime e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito, e fino alla produzione di birra artigianale e agricola, incentivando lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana e agricola;

i) promuove, nel rispetto della normativa europea e statale in materia, anche con il contributo degli stessi produttori locali umbri la registrazione di marchi per identificare i prodotti e i produttori di birra artigianale e agricola;

j) promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei piccoli e microbirrifici umbri anche tramite la creazione di un portale web dedicato, nonché l'internazionalizzazione delle materie prime brassicole umbre e dei produttori di luppolo, cereali da maltazione e malto umbri anche tramite la creazione di una specifica sezione nell'ambito del portale;

k) favorisce la partecipazione agli eventi fieristici del settore nazionali e internazionali e incentiva la realizzazione di fiere, rassegne, mostre e concorsi per operatori del settore che abbiano l'obiettivo di diffondere la conoscenza del prodotto e delle sue materie prime e agro-alimentari;

l) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e agricola e delle materie prime brassicole e di percorsi gastronomici dedicati, nonché iniziative ed eventi dedicati sul territorio umbro;

m) favorisce la corretta informazione del consumatore con particolare riguardo alla qualità del prodotto, alle caratteristiche organolettiche e alle materie prime utilizzate.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto*dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354* (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), si intende per:

a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende per:

a) piccolo birrificio agricolo: l'impianto facente parte di un'azienda agricola, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, finalizzato alla produzione di

birra artigianale da parte dell'imprenditore agricolo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2135 del codice civile;

b) microbirrificio: il piccolo birrificio indipendente, di cui al comma 1, lettera b), o il piccolo birrificio agricolo, di cui al comma 2, lettera a), che produce meno di 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte anche per conto di terzi;

c) birra agricola: la birra prodotta da imprenditori agricoli, titolari di aziende ubicate nel territorio regionale, che utilizzano nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del *decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010* (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'*articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi*).

Art. 3 *Giornata della birra artigianale e agricola dell'Umbria.*

1. È istituita la "Giornata della birra artigianale e agricola dell'Umbria", di seguito "Giornata"; la Giunta regionale, di concerto con la Camera di Commercio dell'Umbria e con le organizzazioni di categoria del settore, organizza annualmente detta Giornata, da realizzare durante la Fiera della birra artigianale e agricola di cui all'articolo 4.

2. La Giornata è volta, in particolare, a incentivare la collaborazione tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della birra e dell'agricoltura, con l'obiettivo di potenziare l'esportazione dei prodotti, nonché a favorire lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, anche attraverso la previsione di appositi gruppi di lavoro composti da esperti in materia.

3. La Giornata prevede la realizzazione di incontri aventi ad oggetto temi di interesse del settore nonché la possibilità di appositi appuntamenti espositivi nei territori dove si svolge la fiera e coinvolge soggetti italiani ed esteri.

Art. 4 *Fiera della birra artigianale e agricola.*

1. La Giunta regionale favorisce occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione dei prodotti "birra artigianale" e "birra agricola" anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale e agricola da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.

2. Nel contesto della fiera annuale della birra artigianale e agricola è allestito un punto informativo sul "Bere Responsabile" organizzato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, al fine di diffondere le informazioni utili sui rischi della salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida.

Art. 5 *Qualificazione e formazione professionale degli operatori - Mastri Birrai.*

1. La Regione favorisce la formazione e qualificazione professionale degli addetti del settore e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra. In particolare, la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali e la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del sistema regionale dell'apprendimento permanente e del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi di cui alla *legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1* (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e può avvalersi altresì, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione del Centro di ricerca per l'eccellenza della birra (CERB), della collaborazione delle Università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati operanti sul territorio regionale, fermo quanto previsto dalla *L.R. 1/2018* per quanto concerne l'accreditamento degli organismi formativi.

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentiti il CERB e le associazioni di categoria, i requisiti per il conseguimento della qualifica di 'Mastro Birraiò, che tengano conto anche dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore, di collaboratore familiare, di socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o di dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico - professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere e promuove l'aggiornamento del Repertorio Regionale delle qualificazioni professionali e del catalogo dell'offerta formativa secondo quanto previsto dalla *L.R. 1/2018*, considerando anche la figura del Mastro Birraio.

Art. 6 *Interventi per la promozione del settore della birra artigianale e agricola.*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'azione sinergica degli Assessorati competenti in materia di sviluppo economico e di agricoltura, sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto e incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1 e delle azioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono riconosciute forme di priorità alle attività e ai soggetti che:

a) svolgono nel territorio della Regione l'intero ciclo di produzione della birra o l'intero ciclo di produzione della birra ad eccezione del processo di maltazione e/o della selezione dei lieviti;
b) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali volti a consentire il consumo del prodotto birra artigianale e agricola anche ai cittadini affetti da allergie, intolleranze e particolari patologie alimentari;
c) effettuano la produzione di birra artigianale e agricola, attraverso imprese a conduzione giovanile o attraverso imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;

d) effettuano la produzione di birra in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;

e) utilizzano, nella produzione della birra, prodotti provenienti prevalentemente dal territorio regionale;

f) sono microbirrifici.

Art. 7 *Informazione del consumatore e portale telematico.*

1. Ai fini pubblicitari e promozionali delle attività, la Regione Umbria istituisce il portale telematico regionale sulla birra artigianale e agricola, con lo scopo di un trasparente scambio di informazioni e per una maggiore conoscibilità dei birrifici artigianali e agricoli umbri.

2. I dati relativi ai birrifici artigianali e agricoli che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:

a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali del settore;

b) una mappa interattiva dei birrifici iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e);

c) le informazioni principali sui birrifici che si avvalgono del portale nonché i collegamenti ai loro siti Internet;

d) le informazioni sulla fiera della birra artigianale e agricola di cui all'articolo 4 e le comunicazioni sulle iniziative e sugli eventi di promozione;

e) i bandi promossi dalla Regione al fine di supportare e agevolare le attività dei birrifici artigianali e agricoli.

Art. 8 *Vendita diretta.*

1. I titolari di piccoli birrifici indipendenti o di microbirrifici artigianali possono svolgere attività di vendita diretta anche per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte delle imprese agricole, si rinvia a quanto previsto dall'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e s.m.i..

Art. 9 *Strumenti di programmazione degli interventi.*

1. La Regione persegue le finalità della presente legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.

2. I programmi regionali cofinanziati dai Fondi europei, attuano, inoltre, gli interventi previsti dalla presente legge compatibilmente con le finalità e le procedure attuative previste dai pertinenti programmi regionali approvati a livello comunitario.

3. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, entro il 30 marzo di ogni anno, il programma annuale delle attività e degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui agli articoli 3, 4, 6, specificando le categorie dei soggetti beneficiari e la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, criteri e modalità di concessione di contributi o altri benefici economici.

4. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui al comma 3 entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I contributi sono concessi in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 10 *Regolamenti di attuazione.*

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione, al fine di definire:

a) le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e);
b) le modalità di funzionamento del portale di cui all'articolo 7;
c) quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 11 *Clausola valutativa.*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di promozione e valorizzazione della birra artigianale e agricola sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione legate alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo.

5. L'Assemblea legislativa cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti della valutazione attraverso il sito internet istituzionale o altre iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle imprese, dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 12 *Disposizioni finanziarie.*

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si fa fronte mediante le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti"; Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e d) e di cui all'articolo 5, comma 1, concorrono le risorse comunitarie rese disponibili attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) e la conseguente programmazione operativa regionale, nonché le risorse di cui all'*articolo 49, comma 2 della L.R. 1/2018*, per quanto compatibili.

5. Gli interventi di cui all'articolo 6 sono finanziati attraverso le risorse comunitarie rese disponibili attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e la conseguente programmazione operativa regionale, per quanto compatibile.

6. Per gli anni successivi al 2025, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'*articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1* e *2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

Art. 13 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

L.R. 16 febbraio 2018, n. 7 [(1)].

Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 16 febbraio 2018, n. 16.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale

Art. 1 *Finalità e Oggetto.*

1. La Regione del Veneto, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, nell'ambito delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e della qualità del patrimonio agro-alimentare:

a) valorizza la produzione birraia artigianale e le sue tradizionali metodologie di lavorazione;
b) incentiva lo sviluppo della coltivazione e la qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale, con particolare riferimento alla produzione di luppolo e orzo, anche sostenendo la creazione e lo sviluppo della filiera locale;
c) promuove la qualificazione delle competenze professionali degli operatori del settore.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) istituisce, a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali;
b) salvaguarda e valorizza le imprese di settore;
c) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile, mediante l'accesso ai contributi rispettivamente di cui alla *legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1* "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni e alla *legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57* "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni;
d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore;
e) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni;
f) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
g) promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;

h) promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;

i) favorisce la corretta informazione al consumatore;

l) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione dell'orzo, del luppolo, del malto e dei loro derivati.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ai sensi del comma 4-bis dell'*articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354* "Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra", come modificato dall'*articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154* "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", si intende:

a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende:

a) per piccolo birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra artigianale di cui alla lettera a), quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

b) per microbirrificio: l'attività che, salve le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1, produca meno di 10.000 ettolitri/anno;

c) per titolari dei birrifici di cui al presente articolo: soggetti produttori che hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita diretta dei prodotti di propria produzione e per il consumo sul posto, utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

Art. 3 *Disciplinare di produzione.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti di cui alla *legge regionale 31 maggio 2001, n. 12* "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modificazioni, definisce un disciplinare di produzione per i prodotti agricoli e le produzioni alimentari di cui alla presente legge.

2. La adesione da parte dei produttori di birra artigianale e dei produttori di orzo e luppolo ai disciplinari di cui alla *legge regionale 31 maggio 2001, n. 12*, costituisce

condizione di priorità per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge.

Art. 4 *Fiera della birra artigianale.*

1. La Giunta regionale promuove occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto "birra artigianale" anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione. Nel contesto della fiera annuale della birra artigianale è allestito un punto informativo sul "Bere responsabile" organizzato in collaborazione con l'ULSS territorialmente competente, con funzioni di prevenzione generale e con particolare riferimento alla diffusione di informazioni sui rischi alla salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida, con oneri a carico del soggetto organizzatore.

Art. 5 *Qualificazione e formazione professionale degli operatori.*

1. La Giunta regionale promuove la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità stabilite dalla *legge regionale 31 marzo 2017, n. 8* "Il sistema educativo della Regione Veneto", avvalendosi degli organismi di formazione accreditati ai sensi della *legge regionale 9 agosto 2002, n. 19* "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modificazioni.

Art. 6 *Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale.*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale:

a) entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità di iscrizione e di tenuta del registro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) e ne prevede la suddivisione nelle seguenti sezioni: birrificio artigianale; birrificio agricolo; microbirrifici;
b) sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto;
c) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, anche in funzione del trasferimento al sistema produttivo del settore delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione della qualità.

2. La Giunta regionale definisce, in conformità all'*articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241* "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, la disciplina dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di provvidenze, comunque individuate e denominate, per tutte le iniziative di cui alla presente legge, in particolare prevedendo la tipologia delle spese ammissibili per i diversi interventi, la disciplina delle

modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, della variazione alle iniziative, delle modalità di rendicontazione, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca delle provvidenze ed irrogazione delle sanzioni.

3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1, sono riconosciute forme di priorità:

a) alle attività ed ai soggetti come individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 2;
b) alle attività ed ai soggetti di cui alla presente legge che pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali finalizzati a consentire il consumo del prodotto birra artigianale anche a soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari.

Art. 7 *Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra.*

1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo della coltivazione e della lavorazione delle materie prime per la produzione della birra, con riferimento alla filiera dell'orzo e del luppolo, anche in relazione a quanto previsto dall'*articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154*.

Art. 8 *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 9 *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in complessivi euro 250.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte:

a) per euro 50.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 5, a valere sugli stanziamenti iscritti alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 02 "Formazione professionale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020, afferenti alla *legge regionale 31 marzo 2017, n. 8*;
b) per euro 100.000,00, finalizzati agli interventi di cui all'articolo 6, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione

20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020;

c) per euro 100.000,00, finalizzati alle iniziative di cui all'articolo 7, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'*articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39* "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.